



ENTE PARCO REGIONALE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO

STATUTO

CAPO I

FINALITA' E DISCIPLINA PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO

ART. 1

FINALITA'

L'Ente Parco regionale del Bacino idrografico del fiume Sarno, istituito con Legge regionale n.15/2002, in conformità alle disposizioni generali della legge n. 394/1991, è Ente di diritto Pubblico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Regione Campania, al fine di perseguire:

- a) la protezione, la conservazione e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, dell'ambiente naturale e del paesaggio, in funzione del loro uso sociale, per la promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale. L'Ente persegue la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema, per uno sviluppo sostenibile;
- b) il recupero dei valori naturali presenti nell'ambito del parco ed il ripristino di quelli degradati;

- c) il corretto uso del territorio del parco, programmando e progettando gli interventi necessari per le finalità istituzionali del parco stesso, realizzando le relative opere direttamente o mediante delega ai comuni;
- d) l'uso sociale e pubblico dei beni ambientali, favorendo le attività culturali e ricreative, nonché quelle turistiche e sportive, compatibili con le esigenze prioritarie di tutela;
- e) la promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale;
- f) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici delle aree interessate, mediante la promozione e l'attuazione di adeguate politiche di difesa del territorio.

L'Ente Parco assume, inoltre, fra i suoi obiettivi prioritari, anche il ripristino della qualità delle aree marginali. Mediante la ricostruzione e la difesa degli equilibri ecologici, promuove interventi a favore di cittadini portatori di handicap per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco.

ART. 2

NOME E LOGO

1. L'Ente Parco si identifica con il nome di Ente Parco del Bacino idrografico del fiume Sarno, nonché con il simbolo approvato dagli organi ufficiali del Parco.
2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo, che, attualmente, risulta essere quello rappresentante un'anfora da cui sgorgano le acque del fiume e contornata da colonne, alberi, pomodoro e bicchiere di vino, in campo verde. Detto logo potrà essere soggetto a modifiche attraverso indizione di un apposito concorso di idee.
3. Il Parco ha diritto a concedere il proprio simbolo, su espressa richiesta, ad altri soggetti, mediante adozione di apposito Regolamento sull'utilizzo del Simbolo e del Logo.

ART. 3

ORGANI DELL'ENTE

1. Sono Organi dell'Ente:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio;

- c) La Giunta esecutiva;
- d) La Comunità del Parco;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La nomina, la composizione, le competenze, le modalità di funzionamento, le incompatibilità, le decadenze e le dimissioni degli organi dell'Ente sono disciplinati dalla Legge Regionale 1° settembre 1993, n°33, nonché dalla legge Regionale 7 agosto 1996, n°17 e dalle norme di cui ai successivi articoli del presente Statuto e dalle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia.

3. Le indennità spettanti agli organi dell'Ente sono determinate con provvedimento della Giunta Regionale.

ART. 4

IL PRESIDENTE

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dalla Giunta Regionale, ai sensi dell' art.8 della Legge Regionale 1° settembre 1993, n°33.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, ne indirizza e coordina l'attività, ed adotta tutti i provvedimenti di governo dell'Ente che non rientrano nelle competenze del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva, determinandone gli argomenti da trattare;
- c) vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati;
- d) vigila sull'andamento dell'Ente, sull'operato del Direttore e degli Uffici e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta Esecutiva;
- e) può avocare a sé, per particolari e gravi motivi di necessità ed urgenza e previa diffida, al fine di evitare pregiudizio per il pubblico interesse, gli atti omessi dal Direttore dell'Ente;
- f) cura i rapporti istituzionali con la Regione, le Amministrazioni statali e locali, nel quadro degli indirizzi e della programmazione deliberati dal Consiglio Direttivo;

- g) promuove, con ogni adeguata iniziativa, lo sviluppo economico dell'area del Parco;
- h) delibera, in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione della Giunta esecutiva e del Consiglio Direttivo, sulle materie di competenza dei suddetti organi. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Giunta esecutiva e del Consiglio Direttivo nell'adunanza immediatamente successiva.

3. Il Presidente può conferire mandati ai membri della Giunta Esecutiva per l'assolvimento di incarichi specifici.

ART. 5

IL VICE PRESIDENTE

1. Nei casi di assenza prolungata o di impedimento del Presidente, debitamente accertati, egli è sostituito dal Presidente Vicario, designato tra i componenti della Giunta Esecutiva ed eletto dal Consiglio Direttivo tra i rappresentanti della Comunità del Parco, in quanto massimo Organo deliberante dell'Ente, a maggioranza semplice, contestualmente all'elezione della Giunta Esecutiva.

2. Allo stesso spetta un compenso pari al 50% del compenso determinato dalla Regione per i componenti del Consiglio Direttivo, esclusivamente per il periodo della effettiva sostituzione.

ART. 6

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Direttivo, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è il massimo Organo Deliberante dell'Ente, dura in carica tre anni ed è composto da:

- a) il Presidente dell'Ente Parco;
- b) quattro membri, designati dalla Comunità del Parco tra i rappresentanti dei Comuni il cui territorio sia compreso nella perimetrazione del Parco;
- c) un rappresentante per ogni Provincia il cui territorio sia compreso nella perimetrazione del Parco;
- d) tre rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e Naturalistiche, maggiormente presenti sul territorio e legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni Professionali Agricole maggiormente presenti sul territorio.

2. Il Consiglio Direttivo, rappresentando l'intera comunità del Parco, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo dell'Ente. Svolge le funzioni previste dall'art. 9 della legge regionale 1° settembre 1993, n°33 e, precisamente:

- a) adotta, sentito il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge regionale 33/93, il Piano per il Parco e predisporre il Piano Pluriennale Economico-Sociale per le attività compatibili dell'area, approvando il relativo progetto, per il seguito delle procedure, secondo quanto previsto art. 18 della Legge regionale 33/93;
- b) approva il Bilancio Preventivo con i relativi piani e programmi ed il Bilancio consuntivo;
- c) elabora ed adotta lo statuto dell'Ente, sentito il parere della Comunità del Parco, ne delibera, secondo le modalità previste dalla L.R. 33/93, ogni revisione o abrogazione, e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale;
- d) adotta i Regolamenti che la legge riserva alla sua competenza.

3. Il Consiglio Direttivo, inoltre:

- a) verifica periodicamente la rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi ed alle direttive generali impartite;
- b) accetta eredità, legati, lasciti e donazioni;
- c) delibera, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, sugli atti di disposizione dei beni immobili dell'Ente, nonché sulla contrazione di prestiti, mutui e operazioni ipotecarie;
- d) definisce i criteri generali della organizzazione degli uffici;
- e) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti ed Organismi esterni e nomina i rappresentanti del Consiglio Direttivo presso Enti ed Organismi esterni.

4. Il Consiglio direttivo delibera su ogni altra materia che le disposizioni di legge gli attribuiscono.

5. Il Consiglio Direttivo è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e si dota di uno specifico Regolamento per il proprio funzionamento, nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto.

ART. 7

DIMISSIONI DALLA CARICA

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta all'Ente Parco, mediante consegna all'Ufficio Protocollo, ed all'Ente che ha effettuato la relativa nomina. Laddove le dimissioni di più Consiglieri raggiungano la metà più uno dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Presidente dell'Ente, e siano presentate contestualmente, sia manifestate in un unico documento sia presentate con atti separati, il Presidente proporrà alla Presidenza della Giunta Regionale lo scioglimento del Consiglio, in quanto non potrebbe essere garantito il suo normale funzionamento.

ART. 8

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica. Tale richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e, se comportanti impegni di spesa, l'indicazione dei mezzi finanziari per fronteggiarla.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare, per le sedute ordinarie, deve essere inviato almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Per le sedute straordinarie il relativo avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Gli avvisi possono prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 2 giorni dopo la data fissata per la prima. In caso di convocazione urgente, l'avviso potrà essere inviato almeno ventiquattro ore prima della data dell'adunanza.

4. In caso di convocazione su richiesta di un quinto dei consiglieri la riunione deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta, che deve contenere l'indicazione dei punti da porre all'ordine del giorno che siano conferenti con le competenze ascritte al Consiglio.

5. Le convocazioni del Consiglio sono effettuate mediante avviso, inviato alla residenza o al domicilio dichiarato dei consiglieri, mediante raccomandata A/R o fax o posta elettronica, se autorizzati preventivamente dal destinatario, e, in caso di urgenza, mediante telegramma spedito almeno ventiquattro ore prima della riunione.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono svolte dal Direttore del Parco, o in mancanza, da un dipendente, con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, nominato dal Presidente, ovvero da altro incaricato, su individuazione del Presidente;

7. Il segretario redige i verbali delle riunioni, che approvati nella stessa, o nella successiva riunione, vengono sottoscritti dal Presidente e dal segretario stesso.

8. Le sedute del Consiglio Direttivo, di norma, sono pubbliche, tranne i casi in cui, per legge, debbono svolgersi a porte chiuse.

ART. 9

ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente.

2. La facoltà di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di una determinata proposta, da sottoporre a deliberazione consiliare, spetta alla Giunta Esecutiva e ad almeno 1/5 dei consiglieri, con esclusione del Presidente.

3. Le proposte avanzate dai Consiglieri, conferenti con le competenze ascritte al Consiglio Direttivo, debbono essere fatte per iscritto al Presidente, essere motivate e documentate e, se comportano spesa, debbono riportare il parere di regolarità contabile.

ART. 10

LE ADUNANZE

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Ente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la riunione del Consiglio è presieduta dal vice Presidente.
3. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio stesso, con propria deliberazione motivata, ed all'umanità dei presenti, stabilisce che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge.
4. Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, dichiara aperta la seduta.
5. Decorsa un'ora, dopo quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.
6. Il Presidente fa osservare lo Statuto ed il Regolamento di funzionamento del Consiglio, apre e dirige la discussione, concede e toglie la parola ed annuncia il risultato delle votazioni.
7. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone redigere processo verbale, qualora, per gravi motivi di ordine pubblico o per il comportamento dei consiglieri o del pubblico, sia impossibile la prosecuzione dell'adunanza consiliare e può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dall'auditorio chiunque.
8. Lo svolgimento delle adunanze viene riportato in un verbale redatto a cura del Funzionario incaricato dal Presidente delle funzioni di Segreteria.
9. Nel verbale, redatto in forma riassuntiva, dopo aver dato atto della validità della riunione, si indicano le deliberazioni assunte e l'esito della relativa votazione. Sono riportate, altresì, le dichiarazioni a verbale richieste espressamente di componenti del Consiglio.
10. Copia del processo verbale viene conservata agli atti e pubblicata all'Albo dell'Ente.
11. Il Consiglio può deliberare di procedere alla registrazione dei lavori di tutte le sedute pubbliche su supporto magnetico.

12. Le deliberazioni e le Determinazioni aventi rilevanza pubblica sono affisse all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione e trasmesse, contestualmente, agli Enti Locali della Comunità del Parco per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori nonché alla Regione Campania se dovuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). Al fine di conferire agli atti del Parco la massima pubblicità e divulgazione è autorizzata e disposta la loro diffusione sul Sito Web ufficiale del Parco.

ART. 11

CONDIZIONI PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la maggioranza dei consiglieri in carica, comprendendo nel computo, inderogabilmente, il Presidente, ovvero il Vice Presidente, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate. La seduta è valida quando è presente almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio stesso. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori non dovesse esservi il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, ovvero ad altra seduta, col medesimo ordine del giorno, e senza ulteriore avviso di convocazione.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti, necessario a rendere legale l'adunanza.
3. Parimenti è computato, ai fini della validità della seduta., il consigliere presente che non depositi la scheda nell'urna in caso di votazione segreta.
4. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, deve allontanarsi dall'aula al momento del voto; per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti di cui al comma 2 e 3.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti. Esclusivamente per le votazioni palesi, a parità di voti prevale quello del Presidente, ovvero del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

ART. 12
DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute.
2. Per l'assenza dal lavoro i Consiglieri dell'Ente che siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati, a causa della partecipazione alla seduta del Consiglio direttivo, si applica la normativa vigente.
3. I Consiglieri che non possono intervenire alle sedute ne daranno notizia tempestiva al Presidente, con la motivazione della propria assenza.
4. La mancata ed ingiustificata partecipazione a 3 sedute consiliari consecutive comporta la decadenza dei consiglieri, garantendo, comunque, il diritto ad un giusto procedimento, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici dell'Ente tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato ed hanno, altresì, diritto di estrarre copia di atti e documenti, anche preparatori, e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Ad essi è parimenti riconosciuto il diritto ad ottenere un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'Organo di appartenenza, rispettando in modo particolare le scadenze che la legge assegna allo scopo per gli atti fondamentali. Inoltre, ciascun Consigliere ha diritto di consultare, almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio, presso la Direzione dell'Ente, tutta la documentazione attinente alle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno.

LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 14
ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo con voto segreto, ed è formata da cinque componenti, compreso il Presidente dell'Ente, di cui almeno uno eletto tra i consiglieri designati

dalle associazioni di protezione ambientale ed almeno uno eletto tra i consiglieri designati dalle Associazioni professionali agricole, secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Nella prima votazione, il Presidente mette ai voti l'elezione di un membro della Giunta Esecutiva da scegliere fra i tre consiglieri nominati su designazione delle Associazioni di protezione ambientale. Risulta eletto membro della Giunta il consigliere che raggiunge la maggioranza dei voti. A parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.

3. Nella seconda votazione, il Presidente mette ai voti l'elezione di un membro della Giunta Esecutiva da scegliere tra i tre consiglieri nominati su designazione delle Associazioni professionali agricole. Risulta eletto membro della Giunta il consigliere che raggiunge la maggioranza dei voti. A parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.

4. Nella terza votazione, il Presidente mette ai voti l'elezione di due membri della Giunta Esecutiva da scegliersi, rispettivamente, uno tra i consiglieri nominati su designazione delle Province e uno tra quelli designati dalla Comunità del Parco. Risultano eletti membri della Giunta i due consiglieri che raggiungano la maggioranza dei voti. A parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.

5. Nella quarta votazione, il Presidente mette ai voti l'elezione del Vicepresidente della Giunta Esecutiva, da scegliere tra i membri eletti della Giunta Esecutiva. Risulta eletto Vicepresidente il membro della Giunta Esecutiva che raggiunge la maggioranza. A parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

ART. 15

FUNZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali dettati dal Consiglio Direttivo ed impronta la propria attività ai principi di trasparenza ed efficienza.

2. Predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo ed adotta iniziative atte a favorire la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente.

3. Nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo, determinato dal Consiglio Direttivo, la Giunta esecutiva definisce gli obiettivi di governo e di amministrazione, a tal fine assume ogni

deliberazione che non rientri nella competenza del Consiglio Direttivo o di altri organi dell'Ente, rispettando le competenze di gestione riservate al Direttore ed ai Dirigenti e/o Responsabili degli Uffici e dei Servizi. In particolare, la Giunta Esecutiva delibera su obiettivi, programmi, piani, progetti per l'attuazione degli indirizzi politici e amministrativi stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché sulle disposizioni attinenti all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo degli uffici e dei servizi dell'ente, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. La Giunta Esecutiva, su proposta del Direttore, delibera di intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio del territorio del Parco, nonché di ricorrere, in sede di giurisdizione amministrativa, ovvero di altro Organismo giurisdizionale, per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco stesso.

5. La Giunta Esecutiva può approvare apposite convenzioni con enti pubblici e privati, a norma dell'art. 23 della Legge 394/91, per promuovere iniziative scientifiche, turistiche ed educative, Tali Convenzioni non sono esecutive e possono essere stipulate solo dopo l'approvazione della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 14 L.R. 33/93.

ART. 16

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, mediante avviso scritto, inviato con comunicazione telegrafica o, previa autorizzazione dell'interessato, per telefax o posta elettronica, almeno 72 ore prima della riunione.

2. L' avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonché l'elenco degli oggetti posto all'ordine del giorno.

3. L' Ordine del Giorno è fissato dal Presidente. La Giunta Esecutiva può, comunque, deliberare anche su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, quando la Giunta stessa ne ravvisi l'urgenza e la necessità.

4. Le proposte di deliberazione all'ordine del giorno, compresa tutta la documentazione attinente, devono essere poste a disposizione dei componenti della Giunta Esecutiva, presso gli uffici dell'Ente, almeno 24ore prima della riunione.

5. Gli avvisi di convocazione della Giunta Esecutiva devono essere inviati anche ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti quando sia posto all'ordine del giorno l'adozione del /i Bilancio/i di previsione ovvero delle relative variazioni, e del Conto Consuntivo, nonché su ogni altro provvedimento che impegna le finanze dell'Ente.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

2. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente dell'Ente, o dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, che ne dirige i lavori.

3. Alle sedute della Giunta esecutiva partecipa il Direttore dell'Ente Parco, con funzioni di voto consultivo. Prima della votazione, il Presidente della seduta, acquisisce il voto consultivo del Direttore, se non già preventivamente espresso per iscritto, sulla proposta di deliberazione in discussione.

4. Le deliberazioni sono valide quando hanno raccolto la maggioranza dei voti dei membri presenti alla votazione. Esclusivamente per le votazioni palesi, a parità di voti prevale quello del Presidente, o del Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

5. La Giunta Esecutiva vota normalmente con voto palese, espresso per alzata di mano. La votazione è fatta a scrutinio segreto solo se i provvedimenti concernono persone.

6. Alle sedute della Giunta Esecutiva possono essere chiamati a riferire Funzionari dell'Ente, consulenti ed esperti, incaricati specificatamente, sui argomenti oggetto di esame da parte della Giunta stessa.

7. Di ogni riunione della Giunta Esecutiva viene redatto sommario processo verbale, nel quale, dopo aver dato atto della validità della riunione, si indicano esclusivamente le deliberazioni assunte e l'esito delle relative votazioni.

8. Sono riportate, altresì, le dichiarazioni a verbale richieste espressamente dai componenti della Giunta.

9. Copia del processo verbale viene conservata agli atti e pubblicata all' Albo.

10. La stesura dei processi verbali è curata dal Direttore del Parco, o, in sua assenza, da un dipendente, anche incaricato, con qualifica non inferiore a Funzionario Direttivo, nominato dal Presidente, ovvero da altro incaricato, su individuazione del Presidente stesso.

11. Le proposte di deliberazione della Giunta Esecutiva sono corredate del parere di regolarità tecnica e amministrativa, espresso dai Responsabili del competente ufficio e, qualora comportino spese, dal parere di regolarità contabile del Responsabile del competente ufficio.

LA COMUNITA' DEL PARCO

ART. 18

COMPOSIZIONE E COMPETENZE

1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni ricadenti nell'area del Parco, dai Presidenti della Province territorialmente competenti., dai Presidenti delle Comunità Montane, dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

2. La Comunità del Parco è Organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.

3. La Comunità del Parco designa i quattro rappresentanti dei Comuni all'interno del Consiglio Direttivo.

4. La Comunità del Parco esprime il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, circa le seguenti materie:

- a) Statuto dell'Ente Parco;
- b) Regolamento del Parco;
- c) Piano del Parco, così come previsto dall'art. 12 della Legge 394/91;
- d) Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo;

e) Ogni altra questione richiesta da almeno un terzo dei componenti della Comunità o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

5. La Comunità del Parco delibera, invece, previo parere motivato e vincolante del Consiglio Direttivo, il Piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione;

6. L'Organizzazione ed il funzionamento della Comunità del Parco sono stabiliti nello specifico Regolamento, adottato con Delibera della Comunità del Parco, n. 01 del 26/01/2005.

7. La Comunità elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, ed è convocata almeno due volte l'anno o quando venga richiesto dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

ART. 19

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri , nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, di cui uno su designazione del Ministero del Tesoro, individuati tra gli iscritti all' Albo dei Revisori dei Conti.

ART. 20

COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di vigilanza sull'attività contabile – finanziari dell' Ente. E' compito del Collegio dei Revisori:

- a) esaminare i libri ed i registri contabili confrontandoli con i documenti giustificativi;
- b) effettuare, almeno una volta ogni trimestre, le verifiche di cassa. Analoga verifica viene effettuata nel caso di cambiamento del cassiere. Delle verifiche di cassa viene redatto apposito verbale;
- c) redigere una relazione al Bilancio preventivo, nonché sulle variazioni dello stesso, formulando valutazioni in ordine all'attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese;
- d) esaminare il Conto consuntivo e redigere una relazione, contenente l'attestazione della corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili, nonché le valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione, anche formulando eventuali rilievi in ordine alla rispondenza delle entrate e delle spese al Bilancio preventivo ed alle norme vigenti;

- e) vigilare sulla gestione finanziaria, contabile ed economica;
- f) esprimere parere sulla inesigibilità dei crediti vantati dall'Ente;
- g) svolgere ogni altra attività prevista dalle norme statali e regionali in materia di contabilità applicabili all'Ente.

2. Il Collegio dei Revisori può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio fornisce, almeno semestralmente, al Presidente dell'Ente una relazione sull'attività di controllo concernente l'attività dell'Ente. Lo stesso può chiedere al Presidente dell'Ente notizie e chiarimenti sull'andamento della gestione e su determinati atti della stessa.

ART. 21

CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente del Collegio almeno 48 ore prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

2. Il Collegio, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale della collaborazione degli uffici dell'Ente.

ART. 22

CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI

1. Le dimissioni del Presidente dell'Ente Parco sono presentate al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite dell'Ufficio di Protocollo dell'Ente stesso.

2. Le dimissioni dei componenti della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo, indirizzate al Presidente dell'Ente, sono presentate, per iscritto, all'ufficio Protocollo dell'Ente, che provvederà tempestivamente ad acquisirle agli atti ed a trasmetterle al predetto Presidente, il quale darà seguito agli adempimenti prescritti per legge.

3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla data della loro presentazione al Protocollo e non necessitano di presa d'atto da parte degli Organi competenti.

4. I dimissionari e coloro che siano cessati per qualsiasi altro motivo, sono sostituiti nei modi e con le procedure seguiti per la loro nomina.

CAPO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IL PERSONALE

ART. 23

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA

1. L'Organico dell' Ente Parco, quale Ente strumentale della Regione Campania, dotato di personalità giuridica di Diritto Pubblico, sottoposto alla vigilanza della Regione Campania, nel rispetto dell'autonomia gestionale e organizzativa dell' Ente, è quello previsto dalla Dotazione Organica dell'Ente stesso, regolarmente approvata dalla Giunta Regionale, su proposta della Giunta Esecutiva dell'Ente, ed è costituito da personale in servizio presso l'Amministrazione Regionale o altri Enti pubblici opportunamente distaccato, nonché da eventuale altro personale, che potrà essere assunto a mezzo di concorso pubblico, ovvero prevedendo, prioritariamente, il ricorso all'attivazione delle procedure di mobilità. In sede di prima applicazione, il procedimento della mobilità si applica, con priorità, nel rispetto delle Leggi vigenti, al personale della Regione, dei Comuni e delle Province, che risulta già in servizio presso l' Ente Parco, in virtù di provvedimenti di distacco o altra forma di assegnazione delle Amministrazioni di provenienza. Esso viene assegnato agli uffici per Settori omogenei, a cui sono preposti Funzionari di adeguata qualifica, che rispondono direttamente al Direttore. In tale ambito le funzioni di Vice Direttore sono affidate al Funzionario di grado più elevato in servizio nell'Ente.

2. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al precedente comma, + disciplinata dalle disposizioni di cui al Dlgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3. In caso di assenza o impedimento del Direttore del Parco, in Funzionario cui sono affidate le funzioni di Vice Direzione può essere adibito, previa determinazione del Presidente, a svolgere compiti specifici, non prevalenti della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico.

4. I criteri per la definizione della struttura organizzativa nonché la dotazione organica sono fissati con deliberazione della Giunta Regionale.

5. L'ordinamento della struttura organizzativa dell'Ente e della dotazione organica sono stabiliti con uno specifico Regolamento, approvato dalla Giunta Esecutiva, nel rispetto dei criteri generali dettati dal Consiglio Direttivo e trasmesso, successivamente all'approvazione, alla Regione Campania.

6. Il Regolamento di organizzazione dei servizi, è improntato al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politico – istituzionali competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ai Dirigenti competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

7. Nel regolamento di organizzazione dei servizi sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura dell'ente e dei funzionari ad essa preposti, nonché il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico – istituzionali in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione dell'Ente, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 24

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

1. L'Ente assicura la formazione professionale del personale tutto attraverso corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale in conformità a quanto previsto in materia dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dal contratto collettivo di categoria del personale dipendente dalla Regione Campania.

CAPO III

ART. 25

PIANO DEL PARCO

1. Il Piano del Parco, ai sensi della Legge Regione Campania n.16/2004, art.18 comma 7, è Piano di Settore e quindi elemento della pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi dell'art.9 comma 3 della medesima Legge Regionale.
2. Il Piano del Parco, ai sensi dell'art.18 della precitata Legge Regionale, è quindi Piano di Settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Province territorialmente competenti.
3. Ai sensi della Legge Regione Campania n.16/2004, art.20 commi 1 e 3, rimane competenza dell'Ente Parco e dei suoi Organi la predisposizione e l'adozione del Piano del Parco.
4. Nelle more della formazione, approvazione ed entrata in vigore dei PTCP delle Province, per la formazione del Piano del Parco, l'Ente Parco attiva le procedure per la realizzazione della intesa con le citate Province ai fini di realizzare la leale collaborazione interistituzionale prevista della vigente normativa nella applicazione degli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 della Legge Regione Campania n.33/1993 per quanto non modificate dalla intervenuta normativa.
5. L'intesa è finalizzata al recepimento concordato del Piano del Parco all'interno dei redigenti PTCP delle Province territorialmente competenti.
6. Con l'entrata in vigore dei predetti PTCP, per le eventuali variazioni da apportare al Piano del Parco saranno applicate le procedure di cui all'art.20 comma 3 della Legge Regione Campania n.16/2004.
7. L'adozione del Piano del Parco comporta l'applicazione dell'art.10 della Legge Regione Campania n.16/2004 in materia di salvaguardia, essendo i Piani di Settore compresi nella pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi del precitato art.7 comma 3 della medesima Legge Regionale.

ART.26

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO DEL PARCO

1. Previa intesa con le Province, da attivarsi da parte dell'Ente Parco, e sentito il parere obbligatorio della Comunità del Parco e del Comitato Consultivo regionale per le aree protette, di cui all'art. 4 della L.R. 33/1993, il Consiglio Direttivo dell'Ente adotta il Piano Territoriale per il Parco, relativo al progetto di assetto del territorio del Parco, con l'individuazione dei confini definitivi, e la zonizzazione del territorio, nel rispetto della citata legge regionale n.33/93.

2. Il progetto viene depositato nella sede dell'Ente, nonché presso la Segreteria di ogni Comune, facente parte del territorio del Parco, per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Di tale deposito viene data notizia con avvisi pubblici sul sito del Parco, su quello dei comuni e sulla stampa locale. Entro trenta giorni successivi al deposito chiunque può presentare osservazioni presso l'ufficio di Protocollo del Parco stesso.

3. Il progetto di Piano territoriale del Parco, unitamente alle osservazioni ed alle eventuali controdeduzioni dell'Ente di gestione, viene inviato alla Giunta Regionale Campania per la successiva approvazione da parte del Consiglio Regionale.

ART.27

PIANO PLURIENNALE ECONOMICO SOCIALE

1. L'attività dell'Ente Parco si articola in Piani Pluriennali Economico Sociali,.

2. Nei Piani Pluriennali Economico Sociali viene programmata e disciplinata l'attività complessiva dell'Ente parco nonché tempi, modalità e procedimenti inerenti la realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente contenuti nel Piano del Parco.

3. I contenuti dei Piani comprendono, in particolare:

a) concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico –naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni;

b) agevolazione o promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agricole, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del Parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanili ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4.I Piani Pluriennali Economico Sociali sono adottati dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco su proposta della Comunità del Parco, e sono approvati con le stesse modalità previste per il Piano del Parco.

5. Per le finalità di cui al comma precedente l'Ente Parco può concedere, mediante adozione di specifico Regolamento e su espressa richiesta, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino standard di qualità secondo i requisiti di legge, e che soddisfino le finalità del Parco.

ART. 28

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici, o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco relativa all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad Accordi di Programma con altri Enti Pubblici, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Ove l'Accordo di Programma comporti una variazione agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge, a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.

3. Per il conseguimento degli scopi, di cui al comma 1, il Presidente può partecipare a Conferenze tra rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione di indirizzo del Consiglio Direttivo.

ART. 29
CONVENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 33/93, la Giunta Esecutiva può stipulare apposite convenzioni con Enti Pubblici o Privati, a norma dell'art. 23 della L. 394/91, per promuovere iniziative scientifiche, turistiche ed educative.
2. Le predette convenzioni, per essere esecutive, devono essere approvate dalla Giunta Regionale.

CAPO IV

I CONTRATTI

ART. 30

NORME GENERALI

1. Alle opere, alle forniture, alle locazioni ed ai servizi in genere, si provvede con contratti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi regionali e statali e dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per le contabilità generale dello Stato.

2. L'Attività contrattuale dell'Ente si svolge nei limiti della programmazione di Bilancio, secondo principi di efficienza, efficacia e di economicità e in vista del migliore impiego delle risorse disponibili.

3. Per la redazione dei contratti l'Ente provvederà a dotarsi di un apposito Regolamento per la stipula e la conservazione degli stessi, da approvarsi da parte della Giunta Esecutiva.

CAPO V

COMITATO SCIENTIFICO

ART. 31

COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Supporto tecnico – scientifico del Presidente e degli Organi del Parco è assicurato da un Comitato Scientifico che può proporre agli Organi del Parco iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica e di educazione ambientale;
2. Il Comitato Scientifico è costituito da membri formalmente insediati dal Consiglio Direttivo, scelti tra esperti delle materie di competenza delle attività istituzionali del Parco;
3. La composizione del Comitato Scientifico, di durata annuale, tiene conto, in ogni caso, dell'equilibrio tra le varie competenze per i diversi settori delle scienze naturalistiche, ambientali, territoriali e antropologiche – umanistiche, formative, informative e nelle altre materie d'interesse del Parco.

ART. 32

COORDINAMENTO

1. Il Comitato Scientifico è coordinato dal Presidente del Parco, con funzione anche di impulso, ed opera a titolo gratuito, salvo rimborso spese, con modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento;
2. Delle sedute sono tenuti appositi verbali, a cura degli Uffici del Parco.

ART. 33

PARERI

1. Il parere del Comitato Scientifico, in relazione alle sue competenze e se nominato, è reso in forma non vincolante sul Piano, sul Regolamento del Parco e, qualora il Presidente del Parco lo richieda, sui Piani Stralcio attuativi, su quelli di gestione e sul Piano pluriennale economico e sociale;

2. Il parere del Comitato Scientifico, non vincolante, può essere, altresì, richiesto dal Presidente del Parco, dal Presidente della Comunità del Parco o dal Direttore del Parco in materia di ricerca scientifica, di didattica, di attività culturali ed editoriali svolte nel Parco ed in nome del Parco;

3. Le richieste di parere devono essere accompagnate dall'indicazione di un termine entro il quale esso deve essere espresso;

4. Seppure non vincolante, il verbale del parere del Comitato Scientifico viene messo agli Atti delle Delibere e Determine susseguenti, sul tema per il quale esso è stato richiesto.

CAPO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 34

APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MODIFICHE

1. Lo statuto è adottato dal Consiglio Direttivo, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, della Comunità del Parco.
2. Lo stesso è approvato, definitivamente, con Delibera della Giunta Regionale della Campania.
3. Lo Statuto entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa Delibera di Giunta Regionale di sua approvazione.
4. Lo Statuto sarà pubblicato, ai soli fini di pubblica notizia, nell'Albo dell'Ente Parco per trenta giorni consecutivi.
5. Per le eventuali modifiche Statutarie si applica lo stesso procedimento previsto per la sua approvazione.

ART. 35

DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, l'Ente applicherà la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33, e s.m. e i. nonché la L. 394/91, ove e in quanto richiamata dalla stessa Legge Regionale, oltre alla vigente legislazione regionale in materia di Enti Pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione Campania, oltre che alla Legislazione Statale, in quanto applicabile.